

Ipotesi di revisione del cosiddetto "scalone"

Requisito minimo per l'accesso al pensionamento con 35 anni di contributi versati

DATA	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
	ANNI	QUOTA	ANNI	
01 gennaio 08	58		59	
01 luglio 09	59	95	60	96
01 gennaio 11	60	96	61	97
01 gennaio 13	61	97	62	98

Chiusura

①

Chiusura

T. Bassi - Ue. M.

*Per la spesa
Bianchi*

Per spesa di stato P.OL

Pensioni e Lavori usuranti

Interventi	Miliardi di € nel decennio 2008 - 2017
Revisione dello "scalone"	7,1 *
Fondo lavori usuranti	2,9 *
Totale interventi	10,0

Fonti di copertura	Miliardi di € nel decennio 2008 - 2017
Enti previdenziali (con clausola di salvaguardia)	3,5
Aumento aliquote contributive per gestione separata parasubordinati (dal 1 gennaio 2008 un punto all'anno fino a 3 punti)	3,6
Aumento aliquote contributive per gestione separata parasubordinati non esclusivi (dal 1 gennaio 2008 aumento di 1 punto)	0,8
Sospensione per un anno indicizzazione pensioni superiori a 8 volte il minimo	1,4
Armonizzazione fondi speciali	0,7
Totale fonti di copertura	10,0

F. Belloni
A. Costa
T. Rossi - UEN

2

* VEDI NOTA
MODIFICA SCALONE

Per cosa d'ufficio
 G. B. L.

Bruno Di...
 G. B. L.

Finestre pensionistiche

Interventi	Miliardi di € nel decennio 2008 - 2017
Ripristino 4 finestre per periodo da determinare (40 anni contributi)	3,7
Salvaguardia 5.000 lavoratori mobilità	0,3
Totale interventi	4,0

Fonti di copertura	Miliardi di € nel decennio 2008 - 2017
Finestre vecchiaia	4,0
Totale fonti di copertura	4,0

Chiuso

T. Pella

(10)

Elisabetta

Francesca

*P. Pella 2007
Q. B. H.*

Disciplina dei lavori usuranti, particolarmente faticosi e pesanti.

Per quanto riguarda i lavori usuranti sono state individuate risorse massime disponibili su base annua che, sommate alle risorse per lo scalone, determinano una cifra complessiva nel decennio 2008-2017 di 10 miliardi di euro (vedi nota modifica scalone).

L'ipotesi conclusiva, definita da una Commissione appositamente costituita da Governo e parti sociali che concluderà i suoi lavori entro settembre 2007, prevede:

- i lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del ministro del lavoro del 1999 (decreto Salvi);
- lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti dal dlgs.66/2003
- lavoratori addetti a linea catena individuati sulla base di questi tre criteri:
 - o lavoratori dell'industria addetti a produzioni di serie
 - o lavoratori vincolati all'osservanza di un determinato ritmo produttivo collegato a lavorazioni o a misurazioni di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni
 - o lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.
- conducenti di mezzi pubblici pesanti

Coloro che risultano nelle condizioni suddette possono conseguire su domanda diritto a pensione con requisito anagrafico ridotto di 3 anni rispetto a quello previsto purchè abbiano svolto tale attività a regime per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo o (nel periodo transitorio) almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa.

Le ulteriori determinazioni saranno affidate alla Commissione di cui sopra.

Carlo Neri

Roberto

T. Rossi

BA *4*

Per cosa si è
Roberto

Roberto
Roberto

Finestre pensionistiche

Il Governo e le parti sociali costituiranno una Commissione allo scopo di esaminare la possibilità di inserire, nell'ambito dei dispositivi che regolano le pensioni di vecchiaia, per uomini e donne, finestre di uscita verso la pensione. Tale Commissione dovrà completare i suoi lavori entro il mese di settembre 2007.

L'argomento delle finestre pensionistiche, attraverso il loro passaggio a 4, sarà affrontato per quei lavoratori che hanno totalizzato 40 anni di contributi pensionistici al fine di ridurre gli attuali tempi di attesa per il pensionamento.

I due interventi sulle finestre sopradescritti dovranno essere predisposti in modo tale da avere complessivamente un saldo finanziario nullo.

Detassazione del premio di risultato

Il governo stanzierà, nella prossima legge finanziaria, un importo pari a 150 milioni di Euro per il 2008 per detassare una quota delle risorse contrattate per i premi di risultato. A questo proposito verrà costituita una commissione tra Governo e parti sociali con l'obiettivo di definire le modalità tecniche di implementazione entro il 15 settembre 2007.

Razionalizzazione Enti

Il governo si impegna a presentare entro il 31 dicembre 2007 un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali ed assicurativi, e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di Euro.

Tale piano individuerà le sinergie tra i vari enti (sedi, acquisti, sistemi informatici, uffici legali) al fine di produrre nel breve periodo i risparmi sopra evidenziati e sarà oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali

A partire dal 2011, esclusivamente come elemento di garanzia, è previsto l'aumento dello 0,09% dell'aliquota di tutte le retribuzioni soggette a contribuzione (lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi). Tale incremento non verrà attivato solo nel caso in cui il processo di razionalizzazione degli enti previdenziali ed assicurativi assicuri con certezza il conseguimento di risparmi medi annui in grado di garantire l'obiettivo indicato nel capoverso successivo.

Formula Maroni per la verifica del sistema pensionistico

Modifica scalone

Entro il 20 luglio p.v. le parti possono concordare una diversa graduazione dei requisiti anagrafici e contributivi ed un diverso stanziamento al fondo lavoratori usuranti, a condizione che gli oneri complessivi non superino quelli determinati dal presente accordo e che il fondo abbia una dotazione finanziaria non inferiore ai 2 miliardi di Euro.





Roma, 20 luglio 2007 ore 05.31

Carriero *Fellera* *Manzoni*
Per *il*
90 *T. Pedullini*

Coefficienti di trasformazione

Le parti convengono che l'adeguamento dei coefficienti di trasformazione è elemento inderogabile del sistema contributivo, di cui all'art. 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995 n. 335.

1. E' istituita una Commissione composta di esperti nominati dal Governo e dalle OO.SS. più rappresentative con il compito di verificare ~~il sistema~~ e proporre modifiche entro il 31/12/2008 dei seguenti elementi dell'attuale regime pensionistico contributivo, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e delle procedure europee:
 - le dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che influiscono sugli attuali coefficienti;
 - l'incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, anche alla luce delle modifiche apportate dal Governo, al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e di garanzia (che potrebbero portare indicativamente il tasso di sostituzione al netto della fiscalità ad un livello non inferiore al 60%), facendo salvo l'equilibrio finanziario dell'attuale sistema pensionistico;
 - il rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività;
2. In questo ambito, in fase di prima determinazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella A aggiornata (vedi allegato 1).
3. La cadenza temporale per l'applicazione dei coefficienti diventa di 3 anni. Sarà compiuta una verifica decennale della sostenibilità ed equità del sistema generale.
4. L'aggiornamento dei coefficienti viene effettuato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Nelle more dell'eventuale modifica legislativa sulla base delle proposte della Commissione restano ferme le disposizioni di cui alla vigente normativa salvo le modifiche di cui ai punti 3 e 4.


T. Basso - 


20/07/07 h. 05.18
Per 